

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: LONARDO)

Roma, 9 dicembre 2020

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 211)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,  
considerato lo schema di decreto legislativo disciplina la produzione e la commercializzazione delle sementi, in attuazione della delega all'emanazione di un testo unico in materia, stabilita dall'articolo 11 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), in coordinamento con il regolamento (UE) 2016/2031, in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi, e il regolamento (UE) 2017/625, in materia di controlli ufficiali;

considerato che il provvedimento prevede, in particolare:

- al capo II (articoli da 7 a 17), la disciplina dei Registri nazionali per le specie di coltura agrarie e ortive, comprese le linee ibride destinate a servire da componenti per le varietà finali, la cui obbligatorietà è prevista per le specie elencate nell'allegato II, inerenti le varietà di patate, di barbabietola da zucchero e da foraggio, le varietà di specie foraggere, cereali, oleaginose e da fibra, nonché le varietà di specie ortive;

- al comma 5 dell'articolo 7, l'istituzione all'interno del Registro di un'apposita sezione dove riportare le varietà OGM, indicando anche la natura della modifica genetica, l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di geni e l'identificatore unico di cui al regolamento (CE) n. 65/2004;

- all'articolo 11, comma 2, la possibilità di iscrizione di varietà OGM nel Registro solo se autorizzate all'immissione in commercio dalla Commissione europea in base al regolamento (CE) n. 1829/2003, da uno Stato membro in base alla direttiva 2001/18/CE o dal Ministero dell'ambiente in base al decreto legislativo n. 224 del 2003, di attuazione della direttiva 2001/18/CE;

l'articolo 35, comma 4, stabilisce che i prodotti sementieri OGM devono includere chiaramente l'informazione che la varietà è stata geneticamente modificata, indicando eventualmente anche la percentuale di sementi OGM presenti nella confezione;

ritenuto che lo schema di decreto legislativo non modifica la vigente normativa sulla commercializzazione e la coltivazione dei prodotti OGM, che rimane subordinata al sistema di autorizzazione stabilito dalla direttiva 2001/18/CE (attuata con il decreto legislativo n. 224 del 2003) e dal regolamento (CE) n. 1829/2003, e ai relativi sistemi di controllo di cui al regolamento (UE) 2017/625;

valutato, quindi, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Alessandrina Lonardo

---

Al Presidente  
della 9<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E